



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Caserta, data del protocollo

all. 1

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI **SPARANISE**

AL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
(per il successivo inoltro al Direttore del Distretto Sanitario n. 22 Capua) **CASERTA**

e, p.c.

ALLA QUESTURA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA **CASERTA**

OGGETTO: Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024, con eventuale turno di ballottaggio di domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2024.
Adempimenti degli uffici elettorali di sezione. Proclamazione degli eletti e affissione del relativo manifesto.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -. Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, con circolare, prot. n. 54256 del 23 ottobre 2024, ha richiamato alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio nonché la proclamazione degli eletti e l'affissione del relativo manifesto.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle operazioni di voto e scrutinio, si fa rinvio alla pubblicazione, predisposta dalla Direzione Centrale in occasione del turno ordinario di elezioni amministrative del mese di giugno scorso, recante istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione per le elezioni comunali, che sarà fornita ai presidenti di seggio su supporto cartaceo e che consultabile anche sul sito www.interno.gov.it.

* * *

A) Orari di votazione, provvista del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Le operazioni di votazione si svolgeranno, come noto, **domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024**, con eventuale turno di ballottaggio domenica 1 e lunedì 2 dicembre 2024. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2024, n.38, le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno di domenica dalla 7 alle ore 23 e nel giorno di lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Nel giorno di sabato che precede le votazioni, prima dell'insediamento del seggio elettorale, la commissione straordinaria provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 27, primo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati presso il seggio.

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri (uno per gli elettori di sesso maschile e l'altro per gli elettori di sesso femminile) per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti, e per il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (**recanti la dicitura "Ministero dell'interno – Servizio elettorale"**) con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio vengono anche consegnate e sistemate le urne di cartone di colore chiaro corredata di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura della stessa e delle istruzioni per il loro montaggio.

Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, nello spazio bianco sottostante lo stemma della Repubblica e la scritta "Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – Direzione Centrale per i Servizi elettorali", deve essere applicata l'etichetta autoadesiva di colore azzurro (*Pantone Process blue U*) cioè dello stesso colore della scheda di votazione, recante la dicitura riferita a ciascuna consultazione in svolgimento.

Alle ore 16 dello stesso giorno di sabato, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte **i quattro** scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati, delle liste di candidati.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto, **in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione**, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste di candidati

I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori del comune. Tali designazioni sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere comunicate entro **giovedì 14 novembre 2024**, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio. Nel caso di invio tramite PEC, le autenticazioni di cui sopra non sono necessarie se gli atti sono firmati digitalmente, o con un altro tipo di firma elettronica qualificata.

In alternativa, tali **designazioni possono anche essere presentate**, esclusivamente in formato cartaceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto** (artt. 32, settimo comma, n. 4, e 35, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, come modificati dall'art. 38-bis, comma 2, lettere b), n. 2 e c) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; art. 16 della legge 21 marzo 1990, n.16).

Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, comma 3, D.P.R. n. 570/1960).

Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste dagli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96 e 98 del D.P.R. 570/1960.

I componenti del seggio e i rappresentanti di lista sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

orientamento politico dell'elettore (*Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014*).

D) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali “*telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini*”.

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 570/1960. In particolare, la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

E) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Sono ammessi a votare gli elettori che abbiano compiuto diciotto anni di età alla data di domenica 17 novembre 2024 (primo giorno di votazione) e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data della consultazione in svolgimento: ciò provverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Il presidente deve controllare che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data della consultazione in svolgimento, perché ciò proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Successivamente, uno scrutatore deve apporre sulla tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. **Sulla tessera elettorale vi sono 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.**

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (*rappresentanti di lista; componenti del seggio; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.*).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, qualora si svolgano contestualmente più consultazioni (ad es. comunali e circoscrizionali), gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro stesso, rifiutano una o più schede di voto o, comunque, chiedono di non partecipare, per qualsiasi motivo, ad una o più consultazioni contemporanee.

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello (art. 39, terzo comma, D.P.R. n. 570/1960), oppure un'attestazione del sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis, terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 299/2000), trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà conteggiarlo nuovamente nel numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

Successivamente, viene fornita all'elettore la matita copiativa e, per ciascuna consultazione, la scheda di voto aperta.

L'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, consegnerà la scheda stessa al presidente del seggio, che provvederà ad inserirle nell'urna.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

F) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o diversamente abili

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio - presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale - deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori portatori di disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale ed autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

- b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
- c) quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda ad uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
- d) quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

Si richiama l'attenzione del dirigente delle aziende sanitarie locali sull'esigenza che i certificati attestanti l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'avente diritto di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore siano compilati in maniera chiara ed univoca, tale da non ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al voto "assistito".

G) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare le schede. Riconsegna delle schede non votate. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare i presidenti degli uffici di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (*rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto, ecc.*), si ritiene che il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (*cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale;*



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE");

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla "registrazione" di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 570/1960. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda, ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità delle schede stesse. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia intenzionalmente ritirato la scheda e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata rifiutandosi di entrare in cabina a votarla.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e le schede dovranno essere dichiarate nulle.

H) Sospensione delle operazioni di votazione

Poiché, ai sensi del citato art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 7/2024, le operazioni di votazione si svolgono in due giornate di voto, cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle 15 del lunedì, al termine della giornata di domenica, dopo che hanno votato tutti gli elettori ancora in fila, l'ufficio elettorale di sezione deve interrompere le operazioni di voto e sigillare l'urna con le schede votate e la cassetta con le schede autenticate nonché chiudere e sigillare la sala delle elezioni.

Le operazioni elettorali saranno riprese l'indomani, lunedì, alle ore 7.

I) Rilevazione dell'affluenza e chiusura delle operazioni di voto

Come già rappresentato con precedente nota ministeriale in data 9 ottobre scorso (**inviata con prefettizia n. 140198 del 17/10/2024**), il comune deve acquisire dagli uffici elettorali di sezione e far conoscere a questa Prefettura, i dati sull'affluenza alle urne sia nel corso della votazione, alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 della domenica, sia a chiusura della votazione stessa, alle ore 15 del lunedì.



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

I presidenti di seggio dovranno, inoltre, adottare ogni necessaria iniziativa di carattere organizzativo sia per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi, sia per consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 15 del lunedì, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano eventualmente presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato sede del seggio stesso.

J) Accertamento del numero dei votanti

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, ivi comprese le matite copiative, il presidente di seggio provvede subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione, dandone attestazione nell'apposito paragrafo dei rispettivi verbali.

K) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di **lunedì 18 novembre 2024**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.

Per le elezioni comunali nelle regioni a statuto ordinario, il sistema di voto è diverso a seconda che si tratti di comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti o di comuni con popolazione superiore a tale soglia demografica.

Nei comuni sino a 15.000 abitanti (**fattispecie anche del comune di Sparanise**), nei quali ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di lista o sul nominativo del candidato sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il sindaco che per la lista., Può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, nei comuni fino a 5.000 abitanti, un solo voto di preferenza e, **nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza** (fattispecie prevista in questa provincia per il comune di Sparanise).

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'ufficio di sezione, o che presentano scritture o



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Inoltre, per quanto attiene alle operazioni di spoglio, ai sensi degli artt. 63, primo comma, e 68, primo e terzo comma, del D.P.R. n.570/1960, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate.

Con l'occasione, si rappresenta che il termine per il completamento delle operazioni di scrutinio per le elezioni comunali, fissato entro 12 ore dal loro inizio (*art. 13, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132*) deve considerarsi meramente indicativo e che, pertanto, gli uffici elettorali di sezione sono tenuti a completare tutte le operazioni di competenza, salvo che intervengano cause di forza maggiore.

L) Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (**legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121**).

Gli schemi per la corretta esposizione delle bandiere sono consultabili sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del cerimoniale di Stato.

M) Proclamazione dei risultati della votazione e affissione del manifesto con i nomi dei proclamati eletti

* * *

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n.570/1960, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, il sindaco neo-eletto, all'esito del primo turno di votazione o eventualmente del turno di ballottaggio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli interessati.

Ai fini della predisposizione del manifesto recante i risultati delle elezioni con i nomi del sindaco e dei consiglieri comunali proclamati eletti, si allega anche in formato word, il seguente modello:



Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta

- modello n. 16/COM, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Il manifesto dovrà essere pubblicato sull'albo pretorio on line nonché affisso, in formato cartaceo, in più luoghi del territorio comunale.

Il comune di Sparanise, a seguito della proclamazione degli eletti da parte dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni (nei comuni sino a 15000 abitanti con più di una sezione) vorrà curare l'acquisizione **del modello 49/COM** concernente la consegna a questa Prefettura del verbale di proclamazione degli eletti, il cui esemplare sarà distribuiti a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Tale modello contiene, tra l'altro, la specifica indicazione della data di proclamazione del sindaco e del consiglio comunale.

* * *

Codesta Commissione straordinaria vorrà portare il contenuto della presente a conoscenza, per quanto di rispettivo interesse, del segretario comunale, del responsabile dell'Ufficio Elettorale e, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Con l'occasione, la stessa Commissione vorrà valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

Il Comune stesso vorrà, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione su giorni e orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

IL DIRIGENTE AREA II
Vice Prefetto
(Macchiarella)

LG/